

Pescara, 26 novembre 2011  
Prot. /11  
Oggetto: Lettera informativa n. 163/11

#### 1) SEGNALAZIONE SENTENZE CASSAZIONE

- **CASS. CIVILE – SEZ. LAVORO Sentenza n. 22740 del 03.11.2011** – *La sentenza di patteggiamento in sede penale ha efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari in ordine alla sussistenza del fatto ed alla sua rilevanza penale, residuando al giudice disciplinare la mera valutazione della rilevanza dei comportamenti dell'incolpato nell'ambito di sua competenza..*
- **CASS. CIVILE – SS. UU. Sentenza n. 23020 del 07.11.2011**- *Deve essere confermata la sanzione disciplinare a carico dell'avvocato che, pur uscito indenne dal procedimento penale aperto a suo carico, veda comunque compromessa la propria reputazione professionale danneggiando l'immagine dell'intera classe forense.*
- **CASS. CIVILE – SEZ. III Sentenza n. 23693 del 11.11.2011** – *Il condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorchè si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l'art. 654, II co. Cpc è da ritenere applicabile soltanto al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso e al quale sia stato ritualmente notificato. Deve dunque ritenersi viziata da errore la sentenza di merito che ha ritenuto che l'amministratore sia legittimato a ricevere la notificazione di atti con effetti immediatamente riconducibili ai condomini, in particolare il decreto ingiuntivo ottenuto dal terzo nei confronti del condominio, decreto per il quale il creditore abbia voluto agire esecutivamente nei confronti di un singolo condomino.*
- **CASS. CIVILE – SS. UU. Sentenza n. 24080 del 17.11.2011** – *Rischia una sanzione disciplinare l'avvocato che ostacola il suo ex cliente non consegnando al collega successore tutti i documenti per approntare la difesa.*
- **CASS. CIVILE – SEZ. VI Sentenza n. 24216 del 18.11.2011** – *Può essere sospeso dal COA locale l'avvocato indagato e in attesa di giudizio per reato di falso.*
- **CONS. DI STATO – SEZ. IV Sentenza n. 6098 del 18.11.2011** – *La ratio sottesa agli artt. 8 e 9 della L. 21.11.1991 n. 394 è evitare che innanzi al medesimo Ufficio lo stesso professionista presti la propria attività come avvocato e come magistrato onorario, poiché una siffatta compresenza di funzioni porrebbe in dubbio sia l'immagine che la sostanza stessa dell'imparzialità del giudice, nuocerebbe gravemente al prestigio della magistratura e produrrebbe inevitabili effetti distorsivi nella distribuzione della clientela tra i professionisti operanti in quei luoghi. Ne consegue l'automaticità della decadenza.*
- **CASS. PENALE – SEZ. II Sentenza n. 42967 del 22.11.2011** – *Non può essere punito per esercizio abusivo della professione l'avvocato radiato dall'Albo che fa consulenza legale sporadicamente, senza essere organizzato in modo professionale.*
- **CASS. CIVILE – SEZ. IV Sentenza n. 24644 del 22.11.2011** – *Ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima.*
- **CASS. CIVILE – SEZ. II Sentenza n. 24729 del 23.11.2011** – *In tema di gratuito patrocinio, deve ritenersi errata la decisione del giudice di merito che esclude dalla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato una serie di voci relative all'attività propedeutica e concomitante con la redazione dell'atto introduttivo del giudizi, in favore del difensore laddove la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata emessa successivamente alla data di introduzione del giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies cpc promosso dal legale nell'interesse dell'assistito: in base all'art. 126 del Dpr 115/02, infatti, il competente organo ammette l'interessato al gratuito patrocinio in via anticipata e provvisoria entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e previa verifica della non manifesta infondatezza delle pretese che l'istante intende far valere; il giudice, dunque, avrebbe dovuto da tale disposizione trarre la conseguenza che il termine entro il quale il competente organo deve decidere non può certo nuocere all'interessato e avrebbe dovuto ritenere l'ammissione al gratuito patrocinio come avvenuta fin dal momento del deposito del reclamo in cancelleria.*